

Disegno di legge in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e di diritto allo studio

Titolo I

Organizzazione del sistema universitario

Articolo 1

Autonomia e responsabilità delle università

Articolo 2

Organi e articolazione interna delle università

Articolo 3

Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa

Titolo II

Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario

Articolo 4

Società italiana per il merito

Articolo 5

Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario

Articolo 6

Riconoscimento dei crediti universitari

Titolo III

Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento

Articolo 7

Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale

Articolo 8

Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico

Articolo 9

Assegni di ricerca

Articolo 10

Contratti per attività di insegnamento

Articolo 11

Ricercatori a tempo determinato

Articolo 12

Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori

Articolo 13

Riduzione del numero dei settori scientifico-disciplinari

Articolo 14

Disciplina dei lettori di scambio

Articolo 15

Norme transitorie e finali

Titolo I

Organizzazione del sistema universitario

Articolo 1

Autonomia e responsabilità delle università

1. Le università sono sede della libera formazione e della trasmissione critica dei saperi, coniugano in modo organico ed inscindibile ricerca e didattica avanzata e continuata e operano per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità.
3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria per gli studenti meritevoli e privi di mezzi il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministero", attua e monitora specifici programmi per la concreta realizzazione del diritto allo studio.
4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, fissa obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente rispetto agli obiettivi e indirizzi nonché ai risultati conseguiti.

Articolo 2

Organi e articolazione interna delle università

1. Sono organi delle università:
 - il rettore;
 - il consiglio di amministrazione;
 - il senato accademico;
 - il direttore generale;
 - il collegio dei revisori dei conti;
 - il nucleo di valutazione.
2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
 - a) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e del coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia; di formulare la proposta di documento di programmazione strategica triennale di ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni,

- nonché del bilancio di previsione annuale; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;
- b) determinazione delle modalità di elezione del rettore con voto ponderato tra i professori ordinari in servizio presso università italiane in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali;
 - c) durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile;
 - d) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca; ad approvare i relativi regolamenti previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 3, lettera c);
 - e) costituzione del senato accademico su base elettiva, composto per almeno due terzi da docenti di ruolo dell'università e, comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti;
 - f) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico; di approvazione della programmazione finanziaria annuale e pluriennale e del personale; di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare l'attivazione o la soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, il conto consuntivo e, su proposta del rettore e, previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di programmazione strategica di cui alla lettera a);
 - g) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore componente di diritto ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovate competenze in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello; non appartenenza di almeno il 40% dei consiglieri ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; elezione del presidente del consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri aventi diritto;
 - h) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;
 - i) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale ed esperienza in campo organizzativo e gestionale; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministro", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;
 - j) attribuzione al direttore generale della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
 - k) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di cinque componenti di

cui tre effettivi e due supplenti; designazione da parte delle università del presidente e di un supplente tra dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo ed uno supplente sono designati dalle università tra dirigenti e funzionari del Ministero; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università;

- l) composizione del nucleo di valutazione con un numero di componenti in prevalenza esterni all'ateneo e comunque integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da una rappresentanza degli studenti;
- m) attribuzione al nucleo di valutazione del compito di verificare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
- n) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico di altre università statali o non statali; decadenza per i consiglieri che non partecipano con continuità alle sedute del senato e del consiglio d'amministrazione.

3. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le università modificano altresì i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

- a) semplificazione dell'articolazione interna degli atenei, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative a tutti i livelli nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;
- b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a 35, ovvero 45 nelle università con un organico di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;
- c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con compiti di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 2, lettera a), delle proposte in materia di personale docente avanzate dai dipartimenti; di proposta per l'eventuale attivazione dei corsi di studio coordinandone il funzionamento;
- d) previsione che il numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) deve essere proporzionato alle dimensioni e alla tipologia scientifico disciplinare dell'ateneo, fermo restando che il numero delle stesse non può essere superiore a sei, nove e dodici nel caso di università con un numero di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, rispettivamente, inferiore a millecinquecento unità, superiore a millecinquecento e inferiore a tremila e superiore a tremila;
- e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a), b) e c);
- f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da almeno un

coordinatore di corso di studio di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o di area didattica attiva nella struttura, dal presidente della scuola di dottorato, ove esistente, e da una rappresentanza degli studenti; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, della rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato;

- g) istituzione in ciascun dipartimento di una commissione paritetica docenti-studenti per l'assicurazione della qualità della didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, contribuendo altresì alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri sull'attivazione di nuovi corsi di studio;
- h) garanzia di una rappresentanza elettiva negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed l) e comma 3, lettere c) ed f), in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;
- i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.

4. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione fatto salvo quanto previsto dai commi 2, lettere a), c), f), h), i), j), k), l), m), e comma 3, lettere g), h) ed i).

5. Per le finalità già previste dalla legge e anche al fine di individuare situazioni di conflitto di interesse e predisporre opportune misure per eliminarle, le università adottano entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un codice etico.

6. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 2 e 3 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, il Ministero assegna all'università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.

8. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.

9. Tutti gli organi delle università decadono automaticamente a decorrere dalla data in cui sono costituiti gli organi previsti dal nuovo statuto, ad eccezione del rettore il cui mandato ha durata superiore al tempo necessario per l'adeguamento dello statuto. Gli organi statutari destinati a scadere nel periodo necessario all'adeguamento dello statuto restano in carica fino alla data di costituzione dei nuovi organi.

10. Ai fini del computo della durata massima del mandato o delle cariche di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), e), h), è considerato anche il periodo di durata degli stessi già maturato al momento della entrata in vigore dei nuovi statuti.

11. All'articolo 14, comma 5, della legge 18 marzo 1958, n. 311 le parole da "se si tratta" a "eletto." sono soppresse.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del presente articolo 2 perdono di efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge n. 168 del 1989;
- b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Articolo 3

Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa

1. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.

2. La federazione può avere luogo altresì tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.

3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1.

4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto all'esame del Ministero per l'approvazione, di concerto con le componenti amministrative.

5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone altresì in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e ricercatori nonché del personale tecnico amministrativo. In particolare, per i professori e ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'art. 4 della legge 210 del 1998. In caso di esito negativo delle predette procedure di mobilità, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo altresì in ordine all'eventuale concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 43 del 2005.

Titolo II

Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario

Articolo 4

Società italiana per il merito

1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale con lo scopo di garantire, secondo le modalità disciplinate ai successivi commi, prestiti d'onore concessi agli studenti universitari meritevoli per il finanziamento delle spese in tasse e contributi universitari e delle spese di mantenimento durante gli studi.

2. La gestione del fondo, secondo modalità disciplinate da apposita convenzione, è affidata a una società per azioni, denominata "Società italiana per il merito", istituita con capitale pari a 10 milioni di euro, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, disciplina con propri decreti:

- a) i requisiti di merito che gli studenti devono possedere per accedere e mantenere i finanziamenti garantiti;
- b) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, in ragione delle spese in tasse e contributi universitari e di tipiche spese di mantenimento;
- c) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo comunque la possibilità per gli studenti di iniziare il rimborso a decorrere dal secondo anno successivo al termine regolare degli studi;
- d) le modalità di utilizzo del Fondo.

4. La società, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri competenti, provvede a:

- a) gestire l'operatività del fondo, secondo le modalità stabilite nella convenzione;
- b) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi ministeriali nonché prevedendo, per il finanziamento delle proprie attività, un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

- c) monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione dei finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché l'esposizione del Fondo;
- d) avviare idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché fornire assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso ai finanziamenti;
- e) individuare, con procedura competitiva, l'istituto o gli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

5. Per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2010.

6. Gli atti posti in essere per l'attuazione del presente articolo per la costituzione della società sono esclusi da ogni tributo o diritto. La pubblicazione del presente provvedimento tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

7. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono aggiunte le seguenti parole: "del Fondo per il merito".

Articolo 5

Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento delle università;
- b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e l'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli stessi;
- c) valorizzazione e qualificazione delle attività didattiche e di ricerca del personale accademico e disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito, e valutazione dei risultati conseguiti;
- d) introduzione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei;
- e) revisione della normativa in materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione universitaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 270 del 2004,

fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per la verifica del possesso da parte degli Atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca nonché di sostenibilità economico-finanziaria;

- b) introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;
- c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g);
- d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b).

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introduzione della contabilità analitico-patrimoniale e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di apposite linee guida e comuni modalità di rappresentazione dei dati finanziari e contabili stabilite e aggiornate dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
- b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;
- c) predisposizione di un programma triennale diretto a riequilibrare, entro percentuali definite dal Ministero e, secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, la consistenza dei ruoli di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230; previsione, contestualmente all'approvazione del programma triennale, di deroghe a quanto previsto dal secondo capoverso del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano, comporta la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;
- d) determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per il servizio del debito e delle spese per il personale di ruolo, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;
- e) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio, cui collegare l'attribuzione all'università di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario, non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso;
- f) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nelle ipotesi in cui l'università non può garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili, nell'ipotesi in cui l'ateneo non può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi e,

comunque, quando il disavanzo dell'ateneo risulta superiore al 10 per cento del proprio bilancio;

- g) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre entro un termine non superiore a centoottanta giorni un piano di rientro finanziario da sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da attuare nel limite massimo di un triennio; previsione delle modalità di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano;
- h) previsione, per i casi di mancata predisposizione ovvero di mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario;
- i) norma sulla ricognizione del patrimonio edilizio;
- j) norma sui policlinici universitari.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettere c) e d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) determinazione dell'impegno dei professori universitari e dei ricercatori universitari nei regimi del tempo pieno e del tempo definito anche in relazione alla specificità degli ambiti scientifici di appartenenza e alle connessioni con attività professionali che possono funzionalmente comportare una maggiore collocazione esterna;
- b) disciplina delle modalità di passaggio dall'uno all'altro regime di cui alla lettera a);
- c) disciplina dell'impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione oraria dell'impegno complessivo di 1500 ore annue e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di 350 ore annue per il regime di tempo pieno e di 250 per quello di tempo definito;
- d) disciplina della verifica dell'impegno scientifico dei professori e dei ricercatori a tempo pieno e di quelli a tempo definito, anche attraverso i titoli prodotti e la relazione di cui alla lettera f), e dell'impegno didattico; esclusione dei professori e dei ricercatori, in caso di valutazione negativa, dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca;
- e) individuazione dei casi di incompatibilità tra la posizione di professore e ricercatore universitario e l'esercizio di attività professionali, di consulenza e di lavoro autonomo; definizione delle condizioni per l'assunzione di incarichi anche retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, gestionali, di consulenza e di collaborazione scientifica per conto di enti pubblici o di soggetti privati, fatta comunque salva la possibilità di svolgere liberamente attività anche retribuite di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché di valutazione;
- f) disciplina dell'obbligo per i professori universitari di presentare periodicamente una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, anche ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle relative modalità di verifica;
- g) previsione di procedure di mobilità dei professori e ricercatori universitari e introduzione di meccanismi di incentivazione volti a favorire la stessa; previsione che in caso di trasferimento o mobilità, i professori ed i ricercatori di ruolo nonchè i

ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti;

- h) previsione di procedure di mobilità professionale dei professori e ricercatori per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici o privati anche a scopo di lucro;
- i) revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del DPR n. 382 del 1980 e successive modifiche, e, in particolare, trasformazione degli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 in scatti triennali, con invarianza del complessivo trattamento retributivo;
- j) revisione del trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato di cui alla legge n. 210 del 1998, con particolare riferimento al triennio iniziale di attività;
- k) riconoscimento ai professori e ai ricercatori universitari, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 103, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dell'attività effettivamente prestata in Italia ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 gennaio 2001, e successive modificazioni;
- l) rimodulazione della progressione economica e dei relativi importi per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge o che hanno optato per la nuova modulazione, con rivalutazione del trattamento iniziale ed eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera;
- m) attribuzione di una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, fondati sulla produzione scientifica dei professori successiva a loro inquadramento in ruolo, la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato nella medesima università, la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari e il grado di internazionalizzazione del corpo docente.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi

- a) riordino della normativa vigente in materia di diritto allo studio nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate istituzioni di istruzione superiore, anche al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni idonei a garantire la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso ed il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e del dottorato di ricerca agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;
- b) individuazione dei beneficiari delle prestazioni di cui alla lettera a) con riguardo agli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni di istruzione superiore;
- c) regolazione triennale da parte del Ministro, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN), la Conferenza Stato Regioni, il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica musicale e coreutica (CNAM) e la CRUI, dei seguenti aspetti:
 - 1) requisiti relativi al merito e alla condizione economica degli studenti sulla base della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

- 2) importi minimi delle borse di studio e termine massimo per l'erogazione dei relativi ratei;
 - 3) criteri per l'attribuzione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse statali destinate allo scopo e per la rendicontazione delle modalità d'impiego delle stesse;
 - 4) facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di prevedere prestazioni ulteriori rispetto ai livelli essenziali di cui alla lettera a);
- d) incentivazione di accordi di programma tra Ministero, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e istituti di istruzione superiore compresi nel loro ambito territoriale, al fine di elaborare strategie di intervento per il miglioramento dei servizi in favore degli studenti e favorire la trasferibilità transregionale delle borse di studio e dei sussidi assegnati al fine di favorire la mobilità studentesca;
- e) disciplina parte del Ministero dei requisiti minimi necessari per l'accREDITAMENTO dei collegi universitari e delle residenze universitarie anche gestite da soggetti privati convenzionati con gli atenei.

6. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 relativamente alle disposizioni di cui al comma 5 sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Articolo 6

Disciplina di riconoscimento dei crediti

1. All'articolo 2, comma 147, della legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "dodici". Al medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: "Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascun studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente."

TITOLO III

Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento

Articolo 7

Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale

1. E' istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata "abilitazione".

L'abilitazione ha durata quadriennale ed è distinta per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, lettera k), requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.

3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:

- a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro;
- b) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;
- c) l'indizione, con frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione;
- d) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori scientifico-disciplinari, e l'individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dall'indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
- e) la formazione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'OCSE curata dall'ANVUR;
- f) che della commissione di cui alla lettera e) non può far parte più di un commissario della stessa università; che i commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; che ai commissari in servizio all'estero è corrisposto un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- g) che il sorteggio di cui alla lettera e) è effettuato all'interno di liste, una per ciascun settore scientifico-disciplinare, contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi corredata dalla documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera d), ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a), riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
- h) l'integrazione della lista di cui alla lett. g) con i professori appartenenti a settori

scientifico-disciplinari affini candidatisi ai sensi della medesima lettera, nel caso in cui il numero dei professori afferenti al settore scientifico-disciplinare candidabili ai sensi della lettera g) è inferiore a venticinque;

- i) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore scientifico-disciplinare;
- j) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, di partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l'attribuzione della stessa, ovvero nel triennio per l'attribuzione di quella alla funzione superiore, anche se concernente altro settore scientifico-disciplinare;
- k) le apposite modalità per il riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all'estero;
- l) che il possesso dell'abilitazione costituisce titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 10, comma 2;
- m) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario;
- n) che l'idoneità conseguita ai sensi della legge n. 210 del 1998 è equipollente all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della predetta legge.

Articolo 8

Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico

1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, nonché delle disposizioni in materia di dotazione organica di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c). La programmazione assicura tra l'altro la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì, in sede di rinnovo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 4, la sussistenza di adeguata disponibilità finanziaria in relazione al verificarsi di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo.

2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 11, eccezion fatta per quanto previsto dall'articolo 11 comma 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e specificamente ai seguenti criteri:

- a) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione Europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e

- previdenziale spettante;
- b) ammissione alle procedure di accesso al ruolo di professore di prima o di seconda fascia, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, lettera k), degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari di tali funzioni presso altro ateneo;
 - c) istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di almeno cinque membri con il compito di istruire le procedure di selezione e composta da tutti i professori ordinari della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell'ateneo per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello di settori affini secondo la normativa vigente ovvero con docenti del medesimo settore scelti all'interno della lista di cui alla lettera e), comma 3, dell'articolo 7; possesso da parte dei componenti della commissione dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g);
 - d) disciplina delle modalità mediante le quali selezionare i candidati da invitare a tenere una lezione pubblica nella sede dell'ateneo che ha indetto la procedura con esclusione di prove scritte o orali;
 - e) facoltà per la commissione, al termine delle procedure di selezione e in assenza di candidati in possesso di adeguati requisiti di merito, di non indicare alcun candidato ai fini delle procedure di cui alla lettera f);
 - f) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato; la proposta, corredata del parere favorevole dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore;
 - g) nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, qualora entro trenta giorni dalla certificazione della regolarità degli atti da parte del rettore il vincitore rinunci alla nomina il rettore può richiedere alla commissione, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, altra proposta di chiamata, fermo restando quanto previsto dalla lettera e);
 - h) facoltà per gli istituti a ordinamento speciale e le università non statali di disciplinare autonomamente, la composizione della commissione di cui alla lettera c) nonché le procedure di cui alla lettera f), fermo restando il numero minimo di cinque componenti.

3. Le università procedono altresì alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia mediante:

- a) procedure di selezione riservate al personale in servizio nell'ateneo;
- b) procedure di chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9, legge 4 novembre 2005,

- n. 230, e successive modificazioni;
- c) procedure di chiamata diretta di cui all'articolo 11, comma 6, a partire dal quinto anno successivo alla stipula dei contratti di cui al medesimo articolo.
4. Le procedure di cui al comma 3, di cui viene comunque assicurata la pubblicità all'interno dell'ateneo, si svolgono con le modalità di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) e h).
5. Nei cinque anni successivi all'attivazione delle procedure di selezione di cui all'articolo 11, le procedure di reclutamento di cui ai commi 2 e 3 sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti vincoli:
- a) non più di un terzo dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), può essere destinato alle procedure di cui al comma 3, lettera a);
 - b) almeno un terzo dei posti di professore di prima e di seconda fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori non in ruolo presso l'università banditrice da almeno cinque anni.
6. Decorso il termine di cui al comma 5 i vincoli ivi previsti sono sostituiti dai seguenti:
- a) almeno un quinto dei posti di professore di ruolo di seconda fascia la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è destinato alle procedure di cui al comma 2;
 - b) almeno un terzo dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori non in ruolo presso l'università banditrice da almeno cinque anni.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 2 perde di efficacia, nei confronti dello stesso, l'articolo 1, comma 8, della legge n. 230 del 2005.

Articolo 9 Assegni di ricerca

1. Le università, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando.

3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La titolarità del contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

4. Le università disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:

a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può avvalersi di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo, formulando, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dall'ateneo.

5. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modifiche, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche.

6. L'importo dell'assegno è determinato dall'ateneo in misura non inferiore al settantacinque per cento del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori di ruolo confermati.

7. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario al finanziamento di assegni di ricerca da attribuire, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, scelti all'esito di procedura avviata con apposito bando. I vincitori possono scegliere l'università e la struttura, ove svolgere la propria attività, con l'assenso delle stesse. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni i cui componenti sono designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. E' oggetto di valutazione altresì l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.

8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

9. La durata complessiva degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 11, stipulati anche da atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dieci anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 10 Contratti per attività di insegnamento

1. Le università possono stipulare contratti, anche a titolo gratuito, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici.

2. Le università possono altresì stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, del titolo di specializzazione medica limitatamente alle aree cliniche, ovvero dell'abilitazione scientifica nazionale costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 11 Ricercatori a tempo determinato

1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto regola le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate 350 ore annue, e delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 8, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica limitatamente alle aree cliniche, ovvero della laurea magistrale o equivalente unitamente ad un curriculum scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro.

3. Ai fini della selezione, la commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro.

4. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.

5. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 7.

6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, e in conformità agli standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato. I chiamati, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.

7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 9.

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno incrementato del venti per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo è elevato del dieci per cento.

9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, e della presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. E' oggetto di valutazione altresì l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.

10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

Articolo 12

Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori

1. La concessione dell'opzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ai professori e ricercatori universitari è subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie nel bilancio di ateneo, in coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, e nel rispetto di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

Articolo 13

Riduzione del numero dei settori scientifico-disciplinari

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro, con decreto di natura non regolamentare, sentito il CUN, provvede alla revisione dei settori scientifico-disciplinari, assicurando l'afferenza di almeno cinquanta professori di prima fascia in ciascun settore, fatta salva la possibilità di determinare raggruppamenti di

dimensioni minori in presenza di particolari motivazioni scientifiche. I settori scientifico-disciplinari affini per campi di indagine e metodologie possono essere raggruppati in ambiti scientifico-disciplinari.

Articolo 14 Disciplina dei lettori di scambio

1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.

2. L'incarico è conferito con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico.

Articolo 15 Norme transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia, di ricercatore a tempo determinato e di assegnista di ricerca si procede esclusivamente sulla base delle procedure previste dal Titolo III.

2. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, al primo periodo, dopo la parola "triennio" sono inserite le seguenti: "o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero stesso".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 novembre 1997, n. 449;
- b) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
- c) l'articolo 1, commi 10 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

4. L'articolo 1, comma 17, della legge n. 230 del 2005 è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti della predetta disposizione nei confronti dei professori universitari che hanno compiuto il sessantaquattresimo anno di età alla data del 1° novembre 2009.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 7, comma 2, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, ad eccezione degli articoli 13 e 14, comma 4.

6. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.